

C.I.S.L.

UNIONE SINDACALE PROVINCIALE = MODENA = Via Badia, 8

Ufficio: Contratti e Vertenze

Modena, 6 marzo 1953

Prot. n. 2/8181/CV/GB/fl

Oggetto: Accordo salariale aziende
commerciali.

= ALLE U.S.C. C.I.S.L.

= AGLI ATTIVISTI DELLA CATEGORIA

L o r o S e d i

Vi inviamo l'accordo salariale per i dipendenti da Aziende Commerciali stipulato presso l'Associazione Commercianti il giorno 1 marzo 1953. Con tale accordo vengono apportati, ai minimi salariali della categoria, sensibili aumenti, aumento che, percentualmente, oscillano per gli uomini tra il 6% e l'8% e, per le donne raggiungono limiti sensibilmente più alti.

Confidiamo che detto accordo verrà benevolmente accolto dalla categoria interessata, e che una volta di più si riconoscerà il costante interessamento dell'Organizzazione Sindacale per il miglioramento delle condizioni dei lavoratori.

Cordiali saluti.

p. L'UFFICIO CONTRATTI E VERTENZE
(Gianfranco Baldini)

ACCORDO SALARIALE PER I DIPENDENTI AZIENDE COMMERCIALI

ART. I

A fare tempo dal giorno 1 marzo 1953 il trattamento economico spettante ai lavoratori dipendenti dalle Aziende Commerciali della Provincia di Modena, cui è applicabile il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in Roma il 23/10/1950, rimane determinato come appresso indicato al lordo delle ritenute di legge.

CATEGORIA A

PAGA BASE

- = Personale con funzioni direttive (escluse quelle di cui agli art. 6 e 34 del R.D. 1/7/1926 n. 1130)
- = Cepo servizio tecnico commerciale
- = Cepo servizio amministrativo
- = Capo Ufficio autonomo legale e contenzioso abilitato all'esercizio professionale; capo ufficio vendite ed acquisti.
- = Gestore e gerente di negozio e di filiale con almeno 10 dipendenti ed almeno 1 anno di funzioni con tale qualifica (1) U. 40.000
D. 40.000

CATEGORIA B

- B.I. = Capi Ufficio
- = Ispettori U. 26.000
D. 26.000

B.2 = Gestore o Gerente di negozio o di filiale con almeno cinque dipendenti.
 = Capo contabile
 = Cassiere principale che sovrintenda almeno a tre casse.
 = Capo reparto anche con funzione di vendita che abbia responsabilità del proprio reparto o almeno tre venditori e impiegati alle dipendenze..... U. 24.500
 D. 20.580

B.3 = Magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica amministrativa e con almeno 3 magazzinieri alle proprie dipendenze
 Gerente o gestore di negozio o di filiale o di spaccio che non rientri nei casi di cui alle lettere o gruppi precedenti
 = Segretario di Direzione con mansioni di concetto..... U. 23.500
 D. 19.740

B.4 = Corrispondente in lingue estere con mansioni di concetto.
 = Corrispondente con mansioni di concetto
 = Contabile con mansioni di concetto e primotista.
 = Stenodattilografo in lingue estere
 = Interprete ad altro personale di concetto non espressamente designato U. 21.800
 D. 18.310

CATEGORIA C.

Personale con mansioni d'ordine

C.1 = Impiegato addetto al controllo delle vendite
 = Cassiere contabile
 = Commesso di vendita con almeno 15 anni di servizio con tale qualifica
 = Commesso di vendita con oltre 5 anni di servizio presso la stessa azienda
 = Contabile d'ordine U. 15.700
 D. 13.190

C.2 = Commesso di vendita
 = Cassiere comune
 = Magazziniere anche con funzioni di vendita
 = Stenodattilografo diplomato da scuola statale
 = Fatturista contabile
 = Addetto alle macchine contabili U. 14.500
 D. 12.180

C.3 = Commesso di magazzino = Preparatore di commissioni (escluso il personale di azienda all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento manuale delle merci ed alla loro consegna ai clienti; tale personale è compreso fra quelli con mansioni non impiegate (2)

./.

PAGA BASE

= Esattore addetto alla e registratore di cassa
 = Aiuto contabile
 = Commesso di cassa o aiuto cassiere (3) U. 13.600
 D. 11.420

C.4 = Archivista
 = Protocollista
 = Schedarista
 = Prezzista
 = Fatturista comune
 = Aiuto Magazziniere
 = Aiuto commesso (4) U. 13.000
 D. 10.920

C.5 = Dattilografo
 = Centralinista
 = Telefonista U. 12.600
 D. 10.580

CATEGORIA D.

Personale non impiegatizio addetto alle vendite dei negozi e spacci di generi alimentari.

SETTIMANA

= Banconiere di macelleria, norcineria, tripperia, spacci di carni fresche e congelate e rivendite di pollame, selvaggina ed affini U. 3.300
 D. 2.700

= Aiuto banconiere di macelleria, norcineria, tripperia, spacci di carni fresche e congelate e rivendite di pollame e selvaggina ed affini U. 2.850
 D. 2.340

= Aiuto commesso delle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumeria, pizzeria, alimentari misti e promiscui) U. 2.850
 D. 2.340

= Aiuto commesso in negozio di vendita erbaggi e frutta U. 2.850
 D. 2.340

= Banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivanti (senza licenza di P.S.) U. 3.300
 D. 2.700

= Aiuto banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivanti (senza licenza di P.S.) U. 2.850
 D. 2.340

= Aiuto commesso delle rivendite di pane e pasta U. 2.850
 D. 2.340

Personale subalterno e ausiliario

= USCIERI e fattorini
 = Custodi, guardiani notturni, portieri e pompisti U. 2.700
 D. 2.200

./.

	<u>PAGA ORARIA</u>
= Conducente di autotreno	U. 63,=
= Autisti	U. 60,=
= Conducenti di moto=furgoni	U. 58,50
= Conducenti di veicoli a trazione animale	U. 57,=

CATEGORIA E

= Capi operai	U. 69,50
= Operai specializzati	U. 63,=
= Operai qualificati	U. 59,=
= Operai comuni	U. 57,=

D O N N E (escluse le operaie ortofrutticole stagio-
nelli).

= Operaie specializzate	D. 48,50
= Operaie qualificate	D. 45,50
= Operaie comuni	D. 44,=

Apprendisti e personale di età compresa tra i 14 e i 20
anni per il quale non è previsto l'apprendistato.

M E N S I L I

= Dai 18 ai 20 anni	U. 8.000,=	U. D. 6.700,=
= " 16 ai 18 anni	U. 4.000,=	D. 3.400,=
= " 15 ai 16 anni	U. 1.500,=	D. 1.000,=
= Inferiori ai 15 anni (5)	U. 1.000,=	D. 700,=

ART. 2

Ai minimi salariali fissati dalla tabella di cui all'art. precedente si aggiunge la indennità di contingenza, la indennità caro pane e gli assegni familiari stabiliti dalle leggi e disposizioni in vigore. Gli stipendi, i salari, le indennità, sono soggetti alle trattenute di legge.

ART. 3

Per i Comuni della Provincia, escluso il Capoluogo ed il Comune di Carpi, la paga base di cui al presente accordo si intende ridotta del 5%. (Per quanto riguarda la indennità di contingenza, e come già stabilito in sede di integrativo 20/12/1952, nessuna trattenuta deve essere fatta, sia per quanto riguarda il Comune capoluogo che i Comuni della Provincia).

ART. 4

Per tutto quanto non è contemplato nel presente accordo si rimanda a quanto stabilito nel Contratto Provinciale Integrativo in data 20/12/52, nonché alle norme e alle disposizioni del Contratto Nazionale di Lavoro per i dipendenti dalle Aziende commerciali, stipulato in Roma il 23/10/50, nonché infine alle disposizioni di legge.

ART. 5

Il presente accordo avrà vigore dal giorno 1/3/1953 e scadrà con lo scadere del Contratto Integrativo Provinciale 20/12/1952 sopra menzionato.

O.O.O.O.O.O.O.O.O.

NOTE DI CHIARIMENTO

- (1) GESTORI CAT. A
Sono esclusi dalla Cat. A, pure avendo i requisiti di cui all'art. I, i Gestori e Gerenti di negozio e Filiali di aziende ortofrutticole e di tutte le altre aziende che esercitano attività a carattere stagionale, per cui la filiale od il negozio non abbia il carattere di stabilità e di permanenze normali.
- (2) COMMESSE DI MAGAZZENO = PREPARATORE DI COMMISSIONI = CAT. C 3o. GRUPPO
È escluso da questa qualifica il personale di aziende all'ingrosso che, alle dipendenze del magazziniere, provvede allo smistamento manuale delle merci ed alla loro consegna ai clienti; questo personale è compreso fra quello con mansioni non impiegate.
- (3) COMMESSE DI CASSA O AIUTO CASSIERE = CAT. C IIIo. GRUPPO
È l'impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni.
- (4) AIUTO COMMESSE = CAT. C IVo. GRUPPO
La qualifica e le mansioni sono regolamentate dall'art. 7 del Contratto Nazionale di Lavoro al quale si fa esplicito riferimento.
- (5) APPRENDISTATO
Per quanto riguarda la regolamentazione degli apprendisti, questa è disciplinata dagli articoli di cui al titolo 5. del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 23/10/1950 e cui si rimanda.

(seguono le firme)

Malmusi Raoul
Via Ellenie, 15
Spilamberto (Mo)

Archivio Storico Cisl Emilia Centro
portaledellacontrattazione

